



# COMUNE DI PRATO LEVENTINA

## ORDINANZA MUNICIPALE

### **concernente l'erogazione degli incentivi in favore dell'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la promozione della mobilità sostenibile**

Il Municipio di Prato Leventina:

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC;
- la Legge federale sull'energia (Lene) e la relativa Ordinanza (OEn);
- la Legge cantonale sull'energia e il relativo Regolamento di applicazione, sui provvedimenti di risparmio energetico (in particolare le accresciute esigenze a favore dell'utilizzo di energie rinnovabili);
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- la risoluzione municipale n. 174 del 9 settembre 2022

**d e c i d e :**

### **CAPITOLO I** **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 Obiettivo**

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e a incentivare la mobilità sostenibile.

#### **Art. 2 Beneficiari**

1. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica e all'utilizzo di energie rinnovabili sono concessi ai proprietari di edifici riscaldati, non destinati a residenza secondaria, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Prato Leventina e variano a seconda del tipo di intervento;
2. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione della mobilità sostenibile sono destinati ai cittadini domiciliati nel Comune di Prato Leventina;
3. Le richieste debitamente compilate e corredate dalla documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile.

### **Art. 3 Ambiti incentivati**

Previa la disponibilità del credito previsto a preventivo, il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

- a) Interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b) Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c) Conversione del riscaldamento esistente (riscaldamento a olio o elettrico diretto con uno a pompa di calore o impianto pellet);
- d) Soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile - promozione trasporti pubblici
- e) Acquisto di automobili completamente elettriche e biciclette elettriche
- f) Stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche

### **Art. 4 Credito disponibile**

1. Il credito annuo complessivo destinato agli incentivi è di principio determinato, in sede di preventivo comunale, in relazione all'utilizzo previsto dal Fondo energie rinnovabili (FER). Quest'ultimo può essere utilizzato per il finanziamento totale o parziale degli incentivi.
2. In caso di esaurimento del credito annuo previsto le richieste pervenute vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.
3. Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nella presente ordinanza.

## **CAPITOLO II**

### **Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili**

#### **Art. 5 Condizioni generali e procedura**

1. Le domande devono essere formulate per iscritto, unitamente all'istanza di costruzione, con allegata una relazione tecnica dettagliata ed i relativi costi delle misure adottate.
2. Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale, sulla licenza o sul nulla osta, devono essere integralmente rispettate.
3. Per le misure che godono anche di incentivi cantonali, la conferma dell'incentivo cantonale garantisce il diritto ad ottenere quello comunale. Vanno comunque rispettate le tempistiche di richiesta e l'eventuale compilazione dell'apposito formulario di richiesta comunale.
4. Premessa l'approvazione della richiesta di incentivo, l'importo è di principio versato entro 30 giorni sul conto corrente del richiedente indicato sul formulario di richiesta. Per gli incentivi riguardanti il risanamento energetico degli edifici è indispensabile l'ottenimento del collaudo finale dell'impianto da parte della Commissione edilizia comunale.
5. Gli incentivi comunali sono concessi solo per i lavori affidati ad una ditta con sede in Svizzera.

## **Art. 6 Risanamenti energetici di edifici esistenti**

1. Per i risanamenti energetici di base (efficienza energetica dell'involucro) per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale nell'ambito del Risanamento base, il Comune può accordare un incentivo supplementare pari ad un minimo del 30% e ad un massimo del 50% dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.—.

## **Art. 7 Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico**

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE, che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
3. L'importo concesso ammonta ad un minimo del 30% e ad un massimo del 50% della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo di fr. 3'000.—.

## **Art. 8 Conversione di impianti di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto con una pompa di calore o impianto pellet**

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'incentivo è concesso unicamente a coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a legna o con un impianto a pellet, gli impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile ad uso principale e che beneficiano dell'incentivo cantonale.
3. L'importo concesso va da un minimo del 30% sino ad un massimo del 50% del finanziamento erogato dal decreto esecutivo ritenuto un massimo di fr. 2'000.— per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pompa di calore e di un massimo di fr. 3'000.— per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a legna o a pellets.

## **CAPITOLO III**

### **Soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile**

## **Art. 9 Trasporto pubblico**

1. Possono beneficiare dell'incentivo finanziario per la promozione della mobilità sostenibile i cittadini domiciliati e dimoranti (permesso B) nel Comune.
2. L'incentivo è concesso per i seguenti titoli di trasporto:
  - **Comunità tariffale Arcobaleno:** abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);
  - **Ferrovie Federali Svizzere (FFS):** abbonamento generale (AG), abbonamento metà prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

3. L'importo concesso ammonta a:
  - contributo del 20% su tutti gli abbonamenti fino ad un massimo di fr. 250.—
  - contributo del 50% per un massimo di fr. 550.— a favore di studenti che non beneficiano di nessun altro incentivo da altro ente
  - contributo del 10% a favore degli apprendisti che beneficiano del 40% dal fondo cantonale per la formazione professionale
4. Per le richieste di incentivo è sufficiente inviare alla Cancelleria comunale copia dell'abbonamento, dove figura il nominativo del titolare e il prezzo pagato, e indicare il numero di conto sul quale versare la partecipazione.

#### **Art. 10 Biciclette elettriche**

1. Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche:
  - i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune;
  - le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.
2. L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
  - La bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera;
  - Al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome) che attesti l'acquisto a titolo personale.
3. L'importo concesso ammonta al 10% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di fr. 250.— per l'acquisto di una bicicletta elettrica ed un contributo del 50% fino ad un massimo di fr. 100.— per la batteria sostitutiva.
4. Il diritto all'incentivo è limitato ad 1 bicicletta ogni 5 anni;
5. Il beneficiario non può rivendere la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti nel comune di Prato Leventina. In caso contrario verrà richiesta la restituzione totale del sussidio se la vendita avviene entro i primi 2 anni dall'acquisto, rispettivamente del 50% se la vendita avviene durante il 3° anno.
6. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto. In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificato, la richiesta viene respinta.

#### **Art. 11 Autoveicoli elettrici**

1. Possono beneficiare dell'incentivo per autoveicoli elettrici:
  - i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune;
  - le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.
2. L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
  - Il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
  - Il veicolo elettrico deve essere acquistato tramite un rivenditore ubicato nel Cantone Ticino.
  - Il fabbricante del veicolo deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica in Ticino.
3. L'importo concesso ammonta a fr. 1'000.— (IVA inclusa).

4. Sono esclusi gli autoveicoli a propulsione ibrida.
5. L'erogazione dell'incentivo è vincolata all'acquisto dell'automobile presso concessioni ufficiali con sede in Ticino. Fanno eccezione le automobili acquistate da importatori che non dispongono di concessionari ufficiali con sede in Ticino.
6. Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni 5 anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo.
7. Il beneficiario non può rivendere il veicolo elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti nel comune di Prato Leventina. In caso contrario o per cambiamento di domicilio verrà richiesta la restituzione totale del sussidio se la vendita avviene entro i primi 2 anni dall'acquisto, rispettivamente del 50% se la vendita avviene durante il 3° anno.
8. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto.

#### **Art. 12 Installazione di nuove colonnine di ricarica**

1. E' concesso un incentivo a coloro che installano presso la propria abitazione, rispettivamente sede sociale, colonnine di ricarica per auto elettriche.
2. L'incentivo non è concesso per interventi su abitazioni secondarie.
3. La stazione di ricarica deve essere fissata a muro o su un supporto dedicato. La stessa deve avere una potenza minima di 3 kW ed essere conforme al Modo 3 o al Modo 4 della normativa IEC 61851-1
4. L'importo concesso corrisponde al 20% del prezzo di installazione, dedotti eventuali sconti o altri sussidi, ritenuto un massimo di fr. 500.—
5. Sono escluse colonnine di ricarica in affitto/comodato d'uso, o finanziate da terzi.

### **CAPITOLO V Disposizioni finali**

#### **Art. 13 Competenza**

Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

#### **Art. 14 Versamento dei sussidi**


1. Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima, il versamento del sussidio avviene di regola entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.
2. È escluso il rimborso in contanti.

### **Art. 15 Riscossione indebita**

1. Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
2. Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

### **Art. 16 Termini e rimedi giuridici**

1. La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale il 27 settembre 2022 per un periodo di 30 giorni. L'inizio della pubblicazione, valido ad ogni effetto di Legge, decorre a partire da mercoledì 28 settembre 2022.
2. Contro la presente ordinanza è dato ricorso al consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti LOC.

Il sindaco  
  
Davide Gendotti



la segretaria  
  
Maria Rita Fransioli

Approvata con risoluzione municipale no. 174 del 9 settembre 2022